



Prot. n° 112 del 06 marzo 2019

Allegato 1
Schema standard per la stipula di convenzioni per l'attività formativa
(art. 5, comma 3) del Regolamento per la Formazione Continua

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Cosenza

Accordo per la realizzazione di "Attività Formative in Convenzione"

TRA

L'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Cosenza con sede in Cosenza alla Via G. Marconi, snc – Palazzo Grimoli, Codice Fiscale: 80004910784, d'ora in poi denominato "Soggetto Organizzatore", rappresentato dal suo Legale Rappresentante Pro-Tempore, Per. Ind. Pier Paolo Canino nato a Cosenza il 30/06/1968 ed ivi residente alla Via V. Accattatis, n° 23, Codice Fiscale: CNN PPL 68H30 D086I;

E

Confindustria Cosenza – Sede Territoriale di Unindustria Calabria con sede legale in Via G. Tocci, n° 2/C, Codice Fiscale: 97081270791, d'ora in poi denominato "Soggetto Erogatore", rappresentato dal suo Legale Rappresentante Pro-Tempore, Sig. Natale Mazzuca nato a Cosenza il 06/01/1965 Codice Fiscale: NTL MZZ 65A06 D086L;

P R E M E S S O

- che il Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 prevede l'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali;
- che il DPR 7 agosto 2012, n. 137 prevede che l'attività di formazione possa essere svolta anche dai Collegi in convenzione con altri soggetti;
- che il Consiglio Nazionale ha adottato, in data 24 gennaio 2013, il nuovo Regolamento per la Formazione Continua, revisionato in data 27.05.2016;
- che il suddetto Regolamento è stato approvato dal Ministro della Giustizia in data 15/07/2016;
- che con Linee Guida del 20/11/2013, revisionate in data 27.05.2016, il Consiglio Nazionale ha adottato uno schema di Accordo standard per la realizzazione di attività formativa in convenzione;
- che questo Ordine rappresentato intende svolgere attività formativa basata sui principi imprescindibili di qualità delle proposte e delle attività di formazione, di concorso a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale, di pari opportunità di formazione e sviluppo delle competenze per tutti gli iscritti all'Ordine.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto dell'Accordo di Convenzione

1. la premessa è parte integrante del presente accordo;
2. il "Soggetto Erogatore" è convenzionato con il "Soggetto Organizzatore" (Convenzione già esistente stipulata con lo stesso "Soggetto Erogatore" in data 07/04/2009 e trasmessa per conoscenza in data



15/01/2019 con Prot. n° 32 in pari data), a far data dall'11/03/2019 e a Tempo Indeterminato fatta salva la facoltà delle parti interessate di interrompere anche unilateralmente la Convenzione stessa qualora vengano meno i requisiti, le condizioni e le finalità per la quale viene stipulata, per l'organizzazione dei seguenti eventi:

- a) Corsi Abilitanti in materia di "Sicurezza sui Luoghi di Lavoro" (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) rivolti a Liberi Professionisti e a soggetti individuati/interessati allo svolgimento delle funzioni di R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), da realizzare presso la sede di Confindustria Cosenza – Sede Territoriale di Unindustria Calabria sita in Via G. Tocci, n° 2/C;
 - b) Corsi di Aggiornamento per il mantenimento dell'Abilitazione in materia di Sicurezza sui Luoghi di lavoro" (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) di cui al punto precedente, da realizzare presso la sede di Confindustria Cosenza – Sede Territoriale di Unindustria Calabria sita in Via G. Tocci, n° 2/C;
 - c) Corsi di Formazione sui rischi specifici in materia di "Sicurezza sui Luoghi di Lavoro" (D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e relativi Allegati) da realizzare presso la sede di Confindustria Cosenza – Sede Territoriale di Unindustria Calabria sita in Via G. Tocci, n° 2/C;
 - d) Corsi Abilitanti in materia di Prevenzione Incendi per l'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'Interno (D.M. 5 agosto 2011), da realizzare presso la sede di Confindustria Cosenza – Sede Territoriale di Unindustria Calabria sita in Via G. Tocci, n° 2/C;
 - e) Corsi di Aggiornamento in materia di Prevenzione Incendi valido per il mantenimento dell'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno (art. 7 del D.M. 5 agosto 2011), da realizzare presso la sede di Confindustria Cosenza – Sede Territoriale di Unindustria Calabria sita in Via G. Tocci, n° 2/C;
 - f) Corsi di Formazione Tecnica in materia di PEI (Persona Idonea), PES (Persona Esperta), e PAV (Persona Avvertita), da realizzare presso la sede di Confindustria Cosenza – Sede Territoriale di Unindustria Calabria sita in Via G. Tocci, n° 2/C;
 - g) Ogni altro Corso di Formazione Tecnica afferente alle specializzazioni della Categoria professionale dei Periti Industriali, da realizzare presso la sede di Confindustria Cosenza – Sede Territoriale di Unindustria Calabria sita in Via G. Tocci, n° 2/C;
3. la convenzione riguarda la progettazione, l'organizzazione e la pubblicizzazione dell'evento/l'erogazione del servizio/la logistica/il supporto amministrativo di segreteria, i sussidi e gli strumenti tecnici e di comunicazione necessari per lo svolgimento degli eventi e quant'altro occorra per l'erogazione del completa servizio di volta in volta previsto;
 4. la responsabilità amministrativa, scientifica e tecnico-professionale dell'attività formativa sono a carico del "Soggetto Organizzatore";
 5. eventuale ampliamento dell'offerta formativa può essere effettuato, se alle medesime condizioni ad eccezione di quelle previste all'Art. 3, con lettera sottoscritta da entrambe le parti nella quale viene richiamato il presente accordo;
 6. il "Soggetto Organizzatore", per la presente Convenzione, NON opera in qualità di coordinatore in rappresentanza di altri Collegi/Ordini.

Art. 2

Obblighi del Soggetto Erogatore

1. Il Soggetto erogatore si impegna:
 - a) a fornire i servizi oggetto dell'accordo nei tempi stabiliti;
 - b) a documentare, a richiesta del "Soggetto Organizzatore", anche attraverso l'istituto dell'autocertificazione, il possesso dei requisiti, di cui all'Art. 3, commi 2, 3 e 4, delle linee guida per la formazione continua, di cui il presente allegato è parte integrante e sostanziale;
 - c) a presentare, a richiesta del "Soggetto Organizzatore", la documentazione attestante la presenza di requisiti di qualità e sicurezza con particolare riferimento ai curricula dei formatori/relatori, al contenuto del corso e dei materiali didattici previsti, alla pertinenza delle metodologie didattiche utilizzate, alla sicurezza dei luoghi ove si svolge la formazione;
 - d) a pubblicizzare, le iniziative secondo modalità concordate;



- e) a favorire la valutazione dell'iniziativa da parte del "Soggetto Organizzatore" sulla base di strumenti specifici;
- f) a non diffondere materiali didattici predisposti dal "Soggetto Organizzatore" ai fini dell'iniziativa, salvo apposita autorizzazione;
- g) a non appaltare a terzi le attività previste dal presente accordo.
- h) a far sì che sia chiaramente visibile e percepibile dagli utenti, in tutti i canali di distribuzione, che il corso è interamente gestito, erogato e venduto solo ed unicamente dal "Soggetto Erogatore", inserendo un collegamento diretto con il sito web di tale Ente presso il quale esclusivamente sarà possibile effettuare l'iscrizione ed il pagamento del corso. A tal fine il soggetto erogatore deve presentare una lista dettagliata dei collaboratori esterni di cui si serve ed una descrizione del rapporto che lega il Soggetto erogatore ad eventuali altri enti collegati.

Art. 3 Partecipazione alle spese

(Nel caso sia prevista qualche forma di compensazione, occorre che la valorizzazione sia indicata nell'accordo.)

La fruizione della sede dei Corsi e delle altre attività oggetto della presente Convenzione non prevede alcun onere/spesa/costo accessorio a carico sia del "Soggetto Organizzatore" che del "Soggetto Erogatore". Le spese per l'organizzazione e lo svolgimento dei Corsi e delle attività saranno declinate direttamente dalle quote di partecipazione degli iscritti/utenti fruitori.

Art. 4

Integrazione all'accordo standard

Il "Soggetto Organizzatore", altresì, offre al "Soggetto Erogatore" e ai suoi iscritti tutte le risorse tecniche specialistiche di cui il "Soggetto Organizzatore" stesso fruisce in funzione delle numerose specializzazioni degli iscritti. In particolare, offre piena disponibilità per prestazioni professionali, sempre in regime di Convenzione, relative a Progettazione, Direzione Lavori, Consulenze Tecniche, Verifiche tecniche-impiantistiche-ambientali imposte dalle norme vigenti, docenze in materia di "Sicurezza sui Luoghi di Lavoro", Prevenzione Incendi e quanto altro correlato alle specializzazioni previste dalla normativa vigente per la categoria.

Art. 5 Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Cosenza, lì 06 marzo 2019

(Soggetto Organizzatore)



IL PRESIDENTE
Per. Ind. Pier Paolo Canino

Pier Paolo Canino

(Soggetto Erogatore)

